

APPUNTO SULLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA FISCALITA' LOCALE A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.L. N. 201/2011 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 214/2011 CONCERNENTI:

- **PROROGA AL 2013 DELLE DISPOSIZIONI EX ART. 7, COMMA 2, DEL DL N.70/2011 ED EX ART. 3, COMMI 24 E SEG., DEL D.L. N.203/2005;**
- **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE DEI COMUNI (ART. 14-BIS);**
- **ANTICIPAZIONE AL 2012 DELL'IMU;**
- **ISTITUZIONE DAL 2013 DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI.**

Premessa

Con la Legge di conversione n.214/2011 del DL n.201/2011 sono state apportate numerose ed importanti modifiche alla disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali. Alcune di esse necessitano di chiarimenti applicativi al fine di consentire a tutte le parti in causa (comuni ed aziende concessionarie) di aver un quadro di riferimento certo .

Al riguardo si stanno già verificando casi di sospensione di gare in corso da parte dei Comuni appaltanti a causa dell'incertezza operativa determinata dalle suddette modifiche.

Va, altresì, sottolineato che sono pienamente e legittimamente in vigore migliaia di contratti di concessione dei servizi di riscossione , il cui contenuto economico va preso in considerazione al fine di consentire il proseguimento di una regolare ed efficiente gestione, anche al fine di evitare l'insorgere di un contenzioso che danneggerebbe non solo le parti in causa ma la stessa attività di riscossione.

Ciò premesso si indicano di seguito le varie questioni che meritano un approfondimento ed , in molti casi, un chiarimento.

Proroga al 2013 delle disposizioni ex art. 7, comma 2, del dl n.70/2011 ed ex art. 3, commi 24 e seg, del d.l. n.203/2005

La proroga al 2013 sia della "fuoriuscita" di Equitalia dalla fiscalità locale sia del c.d. " periodo transitorio" della riforma della riscossione erariale (art. 10, commi 13-octies e 13-nonies) comporta, di conseguenza, che per il 2012 continuano a valere le attuali regole di riscossione sicchè

i concessionari della riscossione (sia pubblici che privati) possono effettuare sia la riscossione spontanea che quella coattiva, applicando, per quest'ultima, le norme del DPR n.602/73 in quanto compatibili.

Circa la facoltà di effettuare la riscossione spontanea, la modifica introdotta dall' art. 14-bis che ha soppresso la norma in base alla quale si prevedeva che i Comuni effettuano "la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali", deve far ritenere superata l'interpretazione di recente fornita dalla Direzione federalismo fiscale nel senso che detta norma escludeva la possibilità che soggetti terzi effettuassero la riscossione spontanea.

Disposizioni in materia di riscossione dei comuni (art. 14-bis)

E' noto che le disposizioni contenute nell'art. 14-bis, sono state oggetto di diverse interpretazioni sulla stampa specializzata, ove è stata posta in risalto la "ambiguità" del testo, per cui potrebbe dubitarsi del permanere in capo ai concessionari privati (ma anche in capo a quelli pubblici) della possibilità di avvalersi di ogni forma di riscossione coattiva privilegiata, sia essa riconducibile al RD n.639/1910 ovvero al DPR n.602/1973 con conseguenze del tutto negative non solo per le aziende concessionarie ma per gli stessi Comuni.

Invero, sulla effettiva portata delle disposizioni dell'art. 14-bis non sembra che possa essere messa in dubbio la linea interpretativa emersa in atti parlamentari (c.d. "schede di lettura") – di cui si allega l'integrale testo - secondo la quale la "ratio" delle modifiche è quella di "unificare le procedure e i poteri attribuiti agli organi di riscossione delle entrate comunali, *indipendentemente dalle modalità con le quali l'ente deciderà di gestire tale servizio*" per cui "le norme consentono ai comuni, *indipendentemente dalla forma di esercizio del servizio da essi scelta, di utilizzare sia la procedura di ingiunzione fiscale sia le norme in materia di riscossione coattiva ordinariamente previste per le entrate erariali dal DPR n.602/1973, per quanto compatibili*".

Ciò sta, quindi, a significare che l'immotivato "dualismo" introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. gg-quater, del DL n. 70/2011 è stato soppresso ed i Comuni, per la riscossione coattiva utilizzano il RD n.639/1910 ed il Titolo II del DPR n.602/73, in quanto compatibile, indipendentemente dal soggetto incaricato di tale attività, sicchè tutti i soggetti iscritti all'Albo della fiscalità locale – indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata – possono svolgere la riscossione coattiva secondo le norme del R.D. n.639/1910 e del Titolo II del DPR n.602/73, in quanto compatibili.

Pertanto, alla luce di quanto indicato negli atti parlamentari, appare sicuramente necessario un apposito intervento chiarificatore che elimini le attuali possibili "ambiguità" contenute nel testo dell'art. 14 bis.

Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria (art. 13)

L'istituzione dell'IMU, prevista a decorrere dall'anno 2014 dall'art. 8 del D.Lgs. n.23/2011 è stata anticipata a quest'anno (2012) dall'art. 13, comma 1, del DL in esame.

Relativamente alle modalità di versamento di tale imposta, il successivo comma 12 dell'art. 13 prevede l'utilizzo del modello F24 secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il tenore di tale previsione – che espressamente opera “ in deroga all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446” – sembra far ritenere che il versamento tramite F24 sia l’unica modalità di pagamento dell’IMU. Conseguentemente dovrebbero ritenersi non più operative le altre modalità di versamento che, congiuntamente all’F24, erano finora previste per l’ICI.

Come sopra detto, il versamento tramite F24 è già previsto per l’ICI ed è regolamentato dal provvedimento 26 aprile 2007 del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate, i cui art. 6 e 7 dispongono, rispettivamente, che l’amministrazione finanziaria provvede ad accreditare giornalmente alle tesorerie comunali, concessionari o agenti della riscossione le somme riscosse con i modelli F24, nonché a trasmettere periodicamente un flusso informativo contenente il dettaglio delle informazioni relative alle somme riscosse.

Orbene, poiché il successivo comma 13, primo periodo, dell’art. 13 prevede che restano ferme, fra l’altro, le disposizioni dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n.23/2011 in base al quale “ è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli art. 52 e 59 del decreto legislativo n.446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”, è evidente che i comuni hanno sempre potestà regolamentare in materia di riscossione e riversamento delle somme sicché essi sono pienamente legittimati a richiedere alla Amministrazione finanziaria che le attuali modalità operative anche in ordine al soggetto destinatario dell’accredito giornaliero delle somme incassate tramite F24 siano riconfermate nell’emanando provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate previsto dal citato comma 12 dell’art. 13.

Poiché la apparente contrastante formulazione dei citati commi 12 e 13 dell’art.13 può dar luogo a dubbi interpretativi appare necessario, anche in questo caso, un intervento chiarificatore che eviti incertezze applicative.

Istituzione dal 2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (art.14)

L’art. 14, comma 1, istituisce, a far tempo dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Contestualmente, ai sensi del successivo comma 46, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.

Le modalità di versamento sono disciplinate dal comma 35 dell’articolo in esame, con una formulazione della norma – anche in relazione a quanto previsto dal successivo comma 45, cui si farà cenno – la cui ambiguità, analoga a quella sopra esaminata in tema di IMU, necessita anche in questo caso di essere dissipata per evitare ogni incertezza applicativa.

Infatti il citato comma 35 prevede che il tributo in questione è versato esclusivamente al comune in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, laddove il successivo comma 45, con disposizione di chiusura avente portata generale, espressamente prevede che “resta ferma l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446”.

E’ di tutta evidenza che la apparente contraddizione tra le due previsioni dovrebbe essere superata nel rispetto dell’autonomia locale, così come sembra opportuno un chiarimento circa l’avverbio “esclusivamente” che dovrebbe essere inteso - tenuto conto della permanente applicazione del tributo provinciale di cui all’art. 19 del D. lgs. n. 504/1992, confermata dal comma 28 - come modalità di un unico versamento da parte del contribuente, sebbene afferente a due distinti tributi facenti capo a due diversi enti destinatari.

Il secondo periodo del comma 35 prevede, inoltre, che il versamento del tributo in oggetto , in mancanza di diversa deliberazione comunale, va fatto in quattro rate trimestrali mediante bollettino di c/c postale ovvero “modello di pagamento unificato” (che dovrebbe ritenersi far riferimento al mod. F24).

Tale previsione lascia , pertanto, la facoltà in capo al Comune di disporre diversamente per quanto concerne sia le modalità di versamento sia la rateazione.

I Allegato
